



Rugby oltre le Sbarre

Il Protocollo DAP-FIR





Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

E

IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Vista la legge del 26 luglio 1975, n. 354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà";

Vista la legge del 15 dicembre 1990, n. 395 recante "Organizzazione del Corpo di Polizia Penitenziaria";

Visto lo Statuto del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre;

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Giustizia e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano del 4 gennaio 2018.

PREMESSO

che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (d'ora in poi denominato DAP) - nel quadro di un impegno volto a migliorare le condizioni di vita della popolazione detenuta, considera l'attività sportiva in carcere elemento essenziale del trattamento dei detenuti;

che la Federazione Italiana Rugby (d'ora in poi denominata FIR) intende collaborare alla realizzazione di specifiche attività ludiche o formativo/educative come strumento di riabilitazione dei detenuti;

che il DAP, il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre e la FIR concordano sulla necessità di realizzare specifici programmi di attività sportive basate sui valori di lealtà, solidarietà, osservanza delle regole, socializzazione, sostegno reciproco ai compagni, rispetto dell'avversario, dell'arbitro e del risultato che sono propri della disciplina del Rugby;

che il presente accordo è diretto non solo al miglioramento della condizione psico-fisica dei detenuti attraverso l'integrazione ed il riconoscimento delle diversità culturali nonché dei rapporti tra operatori penitenziari e detenuti, ma anche a valorizzare il dettato Costituzionale nella parte relativa alla funzione rieducativa della pena, tenuto conto dei valori di condivisione, appartenenza e rispetto che caratterizzano la disciplina sportiva del Rugby;

che le parti concordano sulla necessità di promuovere il reinserimento delle persone detenute, organizzando dei corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di arbitro e allenatore di rugby, che consentano di offrire ai detenuti opportunità di lavoro anche al di fuori del carcere;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. La premessa forma parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

1. Il DAP e la FIR si impegnano a collaborare per attivare nelle strutture penitenziarie programmi di pratica del Rugby, finalizzati sia alla costituzione di una squadra agonistica che alla semplice pratica ludica del gioco o ad altre attività formative/educative mirate al coinvolgimento della popolazione detenuta.
2. La programmazione e la realizzazione operativa delle varie attività oggetto del presente Protocollo d'intesa, saranno concordate tra le parti in relazione alla situazione strutturale e all'organizzazione interna dei singoli istituti penitenziari, nonché alle condizioni giuridiche dei singoli soggetti ristretti.
3. Le parti concordano di verificare l'avanzamento del progetto tramite la predisposizione di un monitoraggio periodico, che tenga conto dei pareri delle figure professionali coinvolte.
4. La responsabilità tecnico sportiva del progetto è di competenza della FIR, mentre quella riferita ai singoli detenuti è di esclusiva competenza del DAP.

Articolo 3

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente Protocollo, il DAP si impegna alla riqualificazione degli ambienti e degli spazi da destinare alle attività sportive.



2. La FIR si impegna a mettere a disposizione specifiche competenze professionali per contribuire alla sopracitata riqualificazione.

Articolo 4

1. La FIR si impegna a:

- a) collaborare per l'elaborazione ed attuazione di un programma sportivo annuale rivolto alla popolazione detenuta, comprendente attività sportive sia agonistiche che ludiche e formative e che preveda l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature già disponibili presso gli istituti di pena;
- b) contribuire, unitamente al DAP, al reperimento del materiale sportivo, tecnico, e fisioterapico utilizzabile nel progetto;
- c) mettere a disposizione del progetto personale tecnico qualificato al fine di predisporre un'adeguata attività formativa ed educativa delle persone detenute;

Articolo 5

1. Per la realizzazione degli scopi, degli obiettivi e delle esigenze del Protocollo d'Intesa, è costituita una Commissione di lavoro composta dai rappresentanti di entrambe le parti firmatarie;

Articolo 6

1. Per l'Amministrazione Penitenziaria il presente Protocollo non prevede oneri aggiuntivi oltre a quelli degli ordinari capitoli di bilancio;

Articolo 7

1. Il presente accordo ha validità per tutto il quadriennio olimpico, salvo modifiche o integrazioni che potranno essere concordate tra le parti e non è tacitamente rinnovabile.

Roma, 2 febbraio 2018

per la Federazione Italiana Rugby

Il Presidente
Alfredo Gavazzi



per il Dipartimento dell'Amm. Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento
Santi Consolo

